

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FARNETI Ariella, BUFALINI, GRANATA, MINELLA MOLINARI** Angiola, **PERNA, PIOVANO, PIRASTU, ROMANO, SCARPINO, CARUCCI, DI PAOLANTONIO, FABRETTI, GAIANI, MENCARAGLIA, ROASIO, SIMONUCCI, STEFANELLI, TRAINA e ZANARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1966

Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 28 e 37 del testo unico del 1928 (regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), prevedono l'istituzione di una scuola materna statale dovunque esista una scuola elementare.

Dall'epoca di approvazione del testo unico, lo Stato si è limitato ad istituire « Giardini d'infanzia » presso gli istituti magistrali e « Scuole materne » presso le scuole magistrali, abdicando, per il resto, interamente alla propria iniziativa in tale settore.

Anche dopo l'avvento della Repubblica e l'approvazione della Costituzione, malgrado che all'articolo 33 si affermi: « la Repubblica istituisce scuole statali di tutti gli ordini e gradi », seguendo una vecchia opinione, in contrasto coi moderni concetti della pedagogia, e considerando le scuole materne, non delle vere e proprie scuole, ma dei « ricoveri assistenziali », come afferma la legge delle Opere Pie del 1890, non si provvide alla istituzione e alla regolamentazione di scuole pubbliche per l'infanzia.

Lo stesso « Piano di sviluppo della scuola dal 1959 al 1969 », presentato dal Governo Fanfani al Senato il 22 settembre 1958, pur

trattando agli articoli 15 e 27 della scuola materna, pur prevedendo la concessione di contributi per la costruzione di edifici e per sussidi, destinava gli stanziamenti a favore di « Enti » e non impegnava in modo diretto lo Stato per assolvere all'obbligo costituzionale.

Fu, grazie alla battaglia condotta in Senato dai gruppi comunista e socialista, che si ottenne l'inserimento, nel disegno di legge n. 129, di un articolo 15-bis così formulato: « È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1960-61 in poi da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per le scuole materne statali », e con un articolo 27-bis: « Per la istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata in apposito capitolo del bilancio della Pubblica Istruzione a partire dall'esercizio 1960-61 la somma di lire 350 milioni con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno, fino a raggiungere l'importo di lire 3 miliardi e 150 milioni con l'esercizio finanziario 1968-69 ».

Attraverso questi emendamenti veniva affermato il diritto-dovere dello Stato, per principio generale, per precisa norma di legge e per precetto costituzionale, di assumersi il compito dell'organizzazione anche della scuola per l'infanzia.

È tuttavia da rilevare che, malgrado questi aspetti positivi, frutto della azione unitaria delle opposizioni di sinistra, il piano doveva considerarsi fortemente negativo, non solo nel complesso, ma anche per la scuola d'infanzia, in quanto poneva, negli articoli 15 e 27, per legge, a carico dello Stato, contributi in favore della scuola privata, violando il dettato costituzionale.

È a tutti noto che il piano decennale della scuola non divenne mai legge, per cui anche gli articoli introdotti per l'istituzione e la gestione della scuola materna statale caddero.

Si ritornò a parlare della scuola per l'infanzia in occasione del dibattito sullo « stralcio triennale del piano di sviluppo della scuola ».

È infatti con la legge 24 luglio 1962, numero 1073, che per la prima volta, nella legislazione italiana, si stanziavano fondi per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali.

Tale legge infatti prevede all'articolo 14 una spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e di lire 800 milioni per il 1964-65 per la costruzione di edifici per scuole materne statali; a questi vanno aggiunti 1.000 milioni per l'edilizia prefabbricata. All'articolo 31, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali, sono stanziati lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63, con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi.

La legge n. 1073, pur impegnando con i due citati articoli, lo Stato ad istituire scuole materne, fu essenzialmente il risultato di un compromesso politico deterioro, in quanto, nella legge, viene sancito il finanziamento diretto dello Stato a favore della scuola privata, questione dibattutissima anche in occasione del piano decennale della scuola e di fronte alla quale i socialisti, in quella occasione, dimostrarono un netto

dissenso con gli indirizzi espressi dalla maggioranza governativa e dalla Democrazia cristiana in particolare.

La mancanza di una legge istitutiva della scuola materna statale, ha tuttavia, fino ad ora, impedito l'utilizzazione dei fondi previsti dalla legge n. 1073, e dalla proroga di questa, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1965, (legge 13 luglio 1965, n. 874), a favore delle scuole statali, mentre gli stanziamenti previsti per la scuola materna non statale sono stati tutti regolarmente impegnati. Per cui, mentre la scuola privata ha avuto in questi anni un ulteriore incremento, grazie al rilevante contributo dello Stato, le scuole pubbliche sono state praticamente bloccate e ciò per il mancato intervento diretto dello Stato, per il limitato intervento dei Comuni, a causa delle difficoltà finanziarie in cui questi enti si dibattono, e degli esigui contributi ad essi assegnati dal finanziamento a disposizione delle scuole materne non statali. Risulta infatti che dei 15.900 milioni stanziati nella legge n. 1073, appena il 25 per cento è andato ai Comuni.

Il Governo, solo in data 1° dicembre 1964, con oltre 30 mesi di ritardo, presentò alla Camera il disegno di legge n. 1897 per l'istituzione delle scuole materne statali.

Il disegno di legge, frutto evidentemente di un compromesso tra i partiti della maggioranza, non corrispondeva alle aspettative per i suoi contenuti autoritari e conservatori.

Gli elementi che caratterizzano il disegno di legge n. 1897 e su cui, il gruppo comunista della Camera, che in precedenza il 6 febbraio 1964 aveva presentato una propria proposta di legge, ha portato documentate e fondate critiche, sono:

1) il carattere subordinato e limitativo della scuola materna statale rispetto alla scuola privata (sono una dimostrazione i limitati stanziamenti per la scuola statale previsti dalla legge n. 1073) (6.200 milioni) contro i più cospicui stanziamenti per la scuola privata (15.900 milioni).

Anche nei disegni di legge n. 1543 (sviluppo della scuola) e 1552 (edilizia scolastica) gli stanziamenti poi stralciati a favore delle

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scuole private sono di gran lunga superiori agli stanziamenti previsti per la scuola pubblica;

2) il mantenimento del titolo « scuola materna » per accentuarne il carattere integrativo dell'opera della famiglia, al servizio delle madri, più che di scuola al servizio del bambino;

3) la concezione assistenziale-educativa e quindi il mantenimento, a fianco anche di alcune affermazioni positive e giuste, del carattere assistenziale, e la negazione di fatto del valore educativo e formativo autonomo della scuola per l'infanzia;

4) l'insufficiente preparazione e formazione del personale insegnante che, secondo il disegno di legge governativo, dovrebbe continuare ad essere diplomato dalle scuole magistrali e dovrebbe essere tutto di sesso femminile, consolidando così il mito della maestra-madre;

5) il carattere autoritario e burocratico determinato dal fatto che gli orientamenti della nuova scuola sono demandati al Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore per la pubblica istruzione e non ad una Commissione parlamentare mista;

6) il non riconoscimento dell'apporto, che in questo campo, hanno dato e possono dare gli enti locali. Giustamente l'onorevole Codignola, in occasione del dibattito sul piano decennale della scuola, affermava: « Ora è evidente che non certo coi finanziamenti previsti per le scuole materne statali, delle quali manca ancora la legge regolamentatrice, è pensabile di istituire in questo settore una valida rete scolastica ispirata a criteri pubblicistici, se non si predispone la possibilità di una vasta e coordinata iniziativa degli enti territoriali. E la necessità di una scuola materna « pubblica » generalizzata non è soltanto una questione di attuazione costituzionale: deriva anche dalla moderna concezione pedagogica ».

Il dibattito, in Commissione, sul disegno di legge n. 1897, ebbe inizio il 7 aprile 1965 e terminò, dopo numerosi e non sempre giustificati rinvii, il 24 novembre.

In Commissione furono portate, al testo governativo, alcune limitate modifiche mi-

gliorative, ma non si riuscì a modificare la sostanza specialmente sotto il profilo della definizione e della funzione della scuola per l'infanzia, dei suoi contenuti, della sua diffusione, della posizione degli enti locali, della strutturazione della nuova scuola, della sua programmazione.

La discussione in aula ebbe inizio il 9 dicembre 1965 e si concluse il 20 gennaio 1966 col noto voto sfavorevole che determinò la caduta del Governo.

Per la seconda volta, nel giro di neppure due anni il Governo di centro-sinistra, cadeva sul problema della scuola a testimonianza dei gravi e profondi contrasti esistenti all'interno della maggioranza governativa e a riprova che, non è col compromesso, nè col cedimento, che la riforma della scuola può attuarsi.

Al voto della Camera, seguì sulla stampa e nel Paese una lunga polemica. Sono a tutti noti i tentativi di additare i comunisti come i « responsabili » della mancata attuazione della scuola materna statale. Quanto fosse ingiustificata questa campagna è dimostrato dal dibattito serio e critico affrontato attorno al disegno di legge in Commissione e in Aula, dall'impegno espresso dai parlamentari comunisti nella presentazione di emendamenti tesi a migliorare la legge, ed infine nella presentazione, subito dopo il voto della Camera, il 27 gennaio 1966 della proposta di legge n. 2965 per « Provvidenze a favore delle scuole per l'infanzia dai 3 ai 5 anni gestite dai Comuni e dalle Province ». Con questa proposta di legge, in attesa della legge istitutiva della scuola statale per l'infanzia, si proponeva di assegnare agli enti locali i fondi non spesi previsti dalle leggi nn. 1073 e 874 ai fini dello sviluppo della scuola pubblica per l'infanzia.

Ma coloro che versavano calde lacrime sulla mancata approvazione del disegno di legge governativo, che accusavano i comunisti di aver privato migliaia di bambini del diritto di accesso alla scuola, si rifiutarono di discutere con tempestività ed urgenza la nostra proposta che avrebbe consentito l'immediato intervento degli enti locali e l'immediato utilizzo, a favore dell'infanzia, degli stanziamenti previsti e non utilizzati.

Il disegno di legge, bocciato dalla Camera dei deputati, è stato ripresentato dal Governo il 1° maggio 1966, col n. 1662 al Senato.

Il disegno di legge n. 1662 è diverso da quello respinto dalla Camera, solo per un elemento, per giunta peggiorativo, che accentua gli intendimenti di fare della scuola per l'infanzia una istituzione di carattere assistenziale, più che di carattere educativo-formativo.

Infatti viene nuovamente inserito, nel disegno di legge n. 1662 il principio che il personale insegnante e dirigente deve essere solo di sesso femminile, principio che l'8ª Commissione della Camera e l'Assemblea avevano considerato non valido sotto il profilo didattico.

Il Gruppo comunista, che ha sempre condotto una coerente e impegnata battaglia per il rinnovamento della scuola italiana di fronte alla iniziativa governativa, ritiene opportuno presentare un proprio disegno di legge sulla scuola per l'infanzia, così come già fatto alla Camera dei deputati.

Il disegno di legge che presentiamo, pur seguendo il disegno n. 938 presentato alla Camera dei deputati il 6 febbraio 1964, nei suoi elementi informativi di carattere pedagogico, di collocazione, nel quadro generale della riforma della scuola, come scuola con fini educativi, di sviluppo della personalità infantile e di preparazione alla frequenza dell'obbligo, si differenzia da quello nell'attribuire alla scuola gestita dagli enti locali le medesime prerogative previste per la scuola statale, pari carattere di servizio pubblico in quanto appartenente ad enti territoriali, articolazione democratica dello Stato.

Le scuole pubbliche per l'infanzia, sono tutte quelle istituite e gestite dallo Stato o dagli Enti locali, dice il nostro disegno di legge all'articolo 3, riconoscendo con ciò la funzione dei Comuni e predisponendo nella collaborazione fra Stato e Comuni, nel coordinamento delle loro iniziative, un efficiente servizio di scuole pubbliche, in grado di rispondere come numero, come indirizzo culturale e pedagogico al dettato costituzionale e alla moderna concezione pedagogica.

Nel disegno di legge che noi presentiamo riconfermiamo inoltre la denominazione di

« Scuola per l'infanzia » e ciò per esprimere più esplicitamente le finalità educative di una scuola che è fatta per i bambini e non per le madri, che non vuole ripetere la situazione della famiglia, ma inserire i bambini in una comunità più vasta, nel rapporto coi coetanei e con la figura di un educatore che non è la controfigura della madre; una scuola che integra l'opera della famiglia, ma non si sostituisce ad essa; un nuovo tipo di istituto che verrà a porsi all'inizio del ciclo dell'organizzazione scolastica come preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo; una scuola che, pur essendo facoltativa nella frequenza, impone allo Stato e agli enti locali la sua istituzione almeno in tutte le località in cui vi siano le scuole elementari (articolo 6).

Il problema di un più ampio ed articolato discorso sui contenuti della scuola, dopo averne fissato all'articolo 2 i fini, non è lasciato al Ministro della pubblica istruzione e al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ma a ciò è delegata, in modo democratico, una apposita Commissione parlamentare mista (articolo 4).

I piani per l'istituzione delle scuole pubbliche per l'infanzia sono determinati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ma su proposta dei Consigli comunali e ciò nel rispetto della autonomia comunale e nella consapevolezza che i Comuni, quali enti territoriali democratici, sono in grado di rispecchiare le necessità del Paese.

All'articolo 7 viene affrontato il problema dell'ordinamento. La scuola pubblica per l'infanzia è articolata in sezioni, che non possono superare il numero di 9 per ogni scuola, il numero dei bambini per ogni sezione non può essere superiore a 25. L'8ª Commissione della Camera, nel disegno di legge governativo, già aveva fissato in 25 il numero massimo di bambini per sezione, ma in Aula la maggioranza governativa, peggiorando la legge, portò questo numero a 30.

All'articolo 8 è fissato il calendario scolastico e l'orario. La scuola resta aperta 9 mesi, salvo la possibilità di apertura estiva per particolari esigenze ambientali. L'orario

giornaliero è di 8 ore, l'orario può essere ulteriormente prolungato in relazione alle esigenze locali.

Un orario giornaliero di 8 ore, oppure ulteriormente prolungato, richiede una scuola adeguatamente attrezzata (camere di riposo con lettini), ma soprattutto che ad ogni sezione siano adibiti due insegnanti e un assistente.

In questo senso si era pronunciata la maggioranza della 8ª Commissione della Camera provvedendo a modificare il disegno di legge governativo. In Aula la maggioranza governativa ha imposto un ulteriore peggioramento, la riduzione dell'orario da 8 a 7 ore, dimenticando le necessità della famiglia i cui componenti lavorano o in fabbrica o in ufficio, la riduzione del numero degli insegnanti e degli assistenti, prevedendo un solo insegnante per sezione con un insegnante aggiunto ogni tre sezioni e una sola assistente ogni gruppo di tre sezioni. In questo modo si dà un ulteriore colpo al concetto educativo della scuola per l'infanzia, in quanto un insegnante solo, con 30 bambini, con a disposizione una terza parte di una assistente e per 7 ore consecutive, non può svolgere una attività educativa, ma solo assistenziale e di custodia.

Con particolare cura è esaminato, nel disegno di legge che presentiamo, il problema del personale e soprattutto il problema della formazione professionale e culturale degli insegnanti.

Essendo universalmente riconosciuta la insufficiente preparazione degli insegnanti formati nelle scuole magistrali, viene richiesto al personale insegnante il diploma di scuola secondaria integrato da un biennio di specializzazione in pedagogia a livello universitario.

In via transitoria, per 10 anni, verrà considerato titolo sufficiente il diploma di scuola o istituto magistrale. All'articolo 19 sono tuttavia previsti corsi di aggiornamento da istituirsi dallo Stato e dai Comuni.

Il personale tutto: dirigente, insegnante, assistente e ausiliario può essere maschile e femminile. La presenza nella scuola per la infanzia, anche dell'uomo educatore, è ritenuta, da molti pedagogisti, necessaria come

elemento equilibratore della vita affettiva del bambino.

Nel campo del personale, altro elemento innovatore è l'introduzione di un principio, ritenuto valido anche dalla Commissione di indagine sulla scuola: l'elettività del direttore (articolo 12).

Al Titolo III sono trattati i problemi attinenti al governo della scuola pubblica per l'infanzia. I proponenti non hanno ritenuto opportuno inserire in questo disegno di legge l'istituzione del Consiglio scolastico provinciale, in quanto, è in fase di elaborazione e di imminente presentazione al Parlamento, un disegno di legge di iniziativa dei parlamentari comunisti per la strutturazione e l'articolazione democratica della scuola in cui sarà prevista l'istituzione del Consiglio scolastico provinciale.

Questo nuovo organismo, di carattere democratico, risponderà alla necessità di una svolta sul terreno del decentramento delle decisioni e della esecuzione, svolta già riconosciuta come indispensabile dalla Commissione d'indagine sulla scuola.

Il Consiglio provinciale scolastico, che sarà articolato in Sezioni per i compiti riguardanti le scuole dei vari ordini e gradi, in direzione della scuola pubblica per l'infanzia, oltre ad assolvere compiti di direzione e di controllo, dovrà predisporre ed approvare il piano per le istituzioni di nuove scuole e la costruzione di nuovi edifici, su proposta dei Consigli comunali.

Per questo, in vista del nuovo ordinamento democratico della scuola, in questo disegno di legge ci si limita all'articolo 23 ad istituire il Consiglio di scuola e a fissarne i compiti. È importante l'affermazione del principio che del consiglio fanno parte anche i rappresentanti dei genitori e del Consiglio comunale. Con ciò viene ulteriormente sottolineata l'importanza di un rapporto permanente fra scuola e famiglia, fra scuola ed ente locale e la insostituibile presenza della famiglia e del Comune nel governo della scuola.

Il titolo IV affronta e risolve i problemi dell'organizzazione e della gestione delle scuole pubbliche per l'infanzia. All'articolo 25 sono fissati i compiti dei Comuni e dello

Stato nella costruzione degli edifici; il penultimo comma precisa che la « progettazione » e l'esecuzione delle opere edilizie di tutte le scuole pubbliche per l'infanzia sono attribuite ai Comuni, riconoscendo con ciò la competenza autonoma dei Comuni nel settore urbanistico. L'articolo 27 afferma che l'attività assistenziale (trasporto, refezione, assistenza sanitaria eccetera) è svolta in prima persona dal Comune, cui sono erogati i contributi statali predisposti a tale scopo. È a tutti nota l'inefficienza dei Patronati scolastici, la loro incapacità ad agire anche limitatamente alla scuola elementare, dove in prevalenza oggi svolgono la loro attività; è pertanto inopportuno attribuire a questi enti il compito di agire anche in direzione della scuola per l'infanzia. Con maggiore prestigio, incisività, tempestività potrà affrontare i compiti assistenziali, in modo diretto, il Comune.

Agli articoli 30 e 31 sono fissati i finanziamenti per lo sviluppo e per l'edilizia. Nella previsione di spesa ci si limita agli stanziamenti che il Governo aveva già predisposto, a favore delle scuole materne, statali e private, nei disegni di legge n. 1543 e 1552.

L'innovazione sta nel fatto che il nostro disegno di legge prevede che tutti gli stanziamenti predisposti siano assegnati alle

scuole pubbliche per l'infanzia. Di fronte alle enormi deficienze nel campo della scuola per l'infanzia è assurdo pensare che lo Stato possa devolvere gran parte dei fondi a disposizione per incrementare, mantenere scuole private su cui non viene esercitato controllo alcuno. La Commissione d'indagine della scuola aveva valutato il fabbisogno reale dei posti, entro il 1975, da 450 mila a 650 mila in più rispetto agli attuali, con una spesa oscillante fra i 366 e i 522 miliardi in 10 anni, a questi dati devono aggiungersi le numerose scuole per l'infanzia che si trovano in locali non idonei sotto il profilo igienico, della stabilità, della capienza e dei servizi, che hanno un personale insufficiente come numero e mal retribuito e che quindi necessita sostituire con altre di carattere pubblico e modernamente concepite.

Gli stanziamenti previsti dal Governo per la scuola d'infanzia ammontano complessivamente: sviluppo ed edilizia, a 113 miliardi e 380 milioni, una cifra che è molto meno della metà prevista dalla Commissione d'indagine per i prossimi 10 anni. È dovere quindi del Parlamento devolvere tutti questi mezzi, già tanto esigui, allo Stato e ai Comuni perchè in stretta collaborazione e in unità di intenti affrontino e avviino a soluzione il problema della scuola pubblica per l'infanzia.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA

Art. 1.

Carattere e durata della scuola

La scuola per l'infanzia si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità

infantile e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo.

Essa ha la durata di tre anni ed accoglie i bambini dai tre ai sei anni.

L'iscrizione è facoltativa.

Art. 2.

Fini della scuola

La scuola pubblica per l'infanzia impartisce una educazione ed una istruzione uguale a tutti i bambini in relazione alla loro età.

Essa mira, attraverso una progressiva maturazione delle capacità di comunicare del bambino, ad avviarlo alla scoperta del mondo naturale ed al suo inserimento nella vita associata, sviluppandone le prime manifestazioni dell'intelligenza, delle capacità e delle attitudini e portandolo al graduale possesso del linguaggio, dei primi elementi della lettura e della scrittura e delle altre forme di espressione.

Essa comprende il gioco (anche ginnastico e quello collettivo), il canto, la ritmica, le audizioni musicali, la presentazione di facili film istruttivi, di documentari scientifici e di rappresentazioni teatrali, il lavoro, gli esercizi del disegno libero, di costruzioni e di plastica, le gite collettive.

Art. 3.

Le scuole pubbliche.

Sono scuole pubbliche per l'infanzia tutte quelle istituite e gestite dallo Stato e dagli Enti locali territoriali.

Ai Comuni è trasferita la gestione diretta delle scuole per l'infanzia attualmente dipendenti da enti pubblici non territoriali.

Lo Stato istituisce scuole statali per l'infanzia in tutto il territorio nazionale integrando l'opera dei Comuni.

Art. 4.

Orientamenti di educazione e di istruzione

Gli orientamenti dell'attività di educazione e di istruzione nella scuola pubblica per

l'infanzia sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica sentito il parere di una Commissione composta di 15 deputati e 15 senatori nominati dal Presidente delle rispettive Camere con rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.

La Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti.

È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica.

Piena libertà è ugualmente garantita alle scuole per l'infanzia in ordine ai metodi ed alla determinazione dei programmi trimestrali e annuali nell'ambito degli orientamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Piani per l'istituzione delle scuole pubbliche

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei rispettivi Consigli comunali, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di scuole e di sezioni di scuola statale per l'infanzia. Ai fini della precedenza sarà tenuto conto delle località dove non esistono altre scuole pubbliche per l'infanzia, delle zone depresse e di quelle di accelerata urbanizzazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale è determinato, in ogni Comune, il piano per l'istituzione di nuove scuole o sezioni di scuola per l'infanzia.

Art. 6.

Istituzione delle scuole pubbliche per l'infanzia

Le scuole per l'infanzia sono istituite in tutte le località in cui vi sono scuole elementari.

Le scuole statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi; quelle comunali con deliberazione del Consiglio comunale.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, sono istituite, rispettivamente, presso le

scuole statali per l'infanzia e presso quelle comunali, sezioni speciali e, per i casi più gravi, scuole speciali per l'infanzia.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali o alle scuole speciali per l'infanzia, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico comunale si avvale di gruppi di esperti.

Art. 7.

Ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia

Le scuole pubbliche per l'infanzia sono composte, normalmente, di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono superare, comunque, il numero di nove.

Ogni sezione non può avere meno di 15 nè più di 25 bambini.

I bambini sono distribuiti nelle sezioni senza divisione di sesso.

Sono consentite sezioni con bambini di età diversa e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

Art. 8.

Calendario scolastico e orari

La scuola pubblica per l'infanzia resta aperta dal 15 settembre al 15 giugno salvo i giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

L'orario giornaliero di regola è di otto ore. È consentito un orario più prolungato in relazione alle esigenze locali.

I bambini possono frequentare il solo turno antimeridiano o quello pomeridiano.

Nei mesi estivi, qualora lo richiedano particolari esigenze ambientali, le scuole pubbliche organizzano corsi estivi con adeguati programmi di ricreazione, di educazione e di istruzione.

Sempre nei mesi estivi i Comuni e le Province, d'accordo con la scuola, possono organizzare colonie climatiche.

Art. 9.

Gratuità della scuola pubblica e assistenza

La scuola pubblica per l'infanzia è gratuita.

È vietato imporre tasse o chiedere contributi di qualsiasi natura anche a titolo di quota associativa per Enti, Istituti o Associazioni.

La scuola fornisce gratuitamente tutto il materiale necessario per i giochi e le esercitazioni, distribuisce una refezione calda giornaliera, assicura ai bambini l'assistenza medica e sociale, un breve riposo pomeridiano e, a quelli appartenenti a famiglie disagiate, la fornitura di indumenti personali.

Per facilitare la frequenza dei bambini e assicurarne la sicurezza la scuola pubblica per l'infanzia istituisce un servizio di trasporto gratuito.

L'assistenza medica è assicurata mediante l'estensione alla scuola per l'infanzia del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, numero 264.

I bambini sono assicurati contro qualsiasi incidente che si possa verificare dal momento della loro consegna alla scuola al momento della loro restituzione alla famiglia.

Art. 10.

I giardini d'infanzia e le scuole materne

I giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali sono trasformati in scuole statali per l'infanzia.

TITOLO II

IL PERSONALE

Art. 11.

Inquadramento del personale

Il personale insegnante, assistente, di segreteria e ausiliario delle scuole statali è iscritto in ruoli organici provinciali delle

scuole per l'infanzia istituiti presso i Provveditori agli studi.

Il personale delle scuole comunali è iscritto in ruoli organici comunali presso il Comune di appartenenza della scuola.

Ad ogni sezione di scuola pubblica per l'infanzia sono assegnati due insegnanti ed un assistente.

Ad ogni scuola è assegnato un segretario, un cuoco, un custode e, per ogni 100 bambini, un assistente cuoco.

Alle funzioni di ispezione delle scuole statali per l'infanzia provvede il personale ispettivo delle scuole statali elementari.

Alle funzioni di ispezione nelle scuole comunali per l'infanzia provvede il Comune con personale proprio che abbia insegnato nelle scuole comunali per l'infanzia da almeno 10 anni.

Art. 12.

Nomina del direttore

Ogni scuola pubblica per l'infanzia ha un direttore. Il direttore è eletto ogni tre anni, entro il 31 ottobre, tra gli insegnanti di ruolo in una assemblea di tutti gli insegnanti della scuola.

Il direttore è esonerato dall'insegnamento, se la scuola che dirige supera le cinque sezioni.

Art. 13.

Nel primo anno di istituzione delle singole scuole, il Consiglio di scuola elegge, fra il personale insegnante, un delegato alla direzione, che rimane in carica per un anno.

Art. 14.

Personale dei giardini d'infanzia

Il personale insegnante di ruolo dei giardini d'infanzia e delle scuole materne di cui all'articolo 10 della presente legge è iscritto nel ruolo del personale insegnante della scuola statale per l'infanzia ed ha diritto alla conservazione della sede attuale.

Al personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, a decorrere dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, sono attribuite le classi di stipendio previste dal ruolo *b)* della tabella *b)* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

Il personale insegnante non di ruolo incaricato nelle stesse scuole, con cinque anni di servizio ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è assunto nei ruoli del personale insegnante della scuola statale per l'infanzia.

Art. 15.

Funzioni del personale e assunzione nei ruoli

Il personale direttivo sovrintende al funzionamento e alle attività delle scuole pubbliche per l'infanzia.

Il personale insegnante ha la responsabilità educativa della sezione che gli è affidata.

Gli assistenti coadiuvano il personale insegnante e assistono i bambini.

Il personale insegnante, assistente e di segreteria è assunto in ruolo mediante concorso per titoli ed esami.

Il personale ausiliario è assunto in ruolo mediante concorso per titoli.

Il personale delle scuole statali è assunto in ruolo mediante concorsi provinciali, indetti ogni due anni.

Il personale delle scuole comunali è assunto in ruolo mediante concorsi comunali, deliberati dal Consiglio comunale.

Art. 16.

Oneri dello Stato e dei Comuni in ordine al personale

Il personale dirigente, insegnante, assistente, di segreteria e ausiliario delle scuole statali per l'infanzia è a carico dello Stato.

Il personale delle scuole comunali è a carico del Comune.

Art. 17.

Requisiti richiesti

Il personale insegnante della scuola pubblica per l'infanzia deve essere fornito di diploma di scuola secondaria superiore integrato da un biennio di specializzazione.

Il personale assistente deve essere fornito di licenza di scuola dell'obbligo integrata da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il personale di segreteria deve essere fornito di diploma specifico di scuola secondaria superiore.

Il personale ausiliario deve essere fornito di licenza di scuola media di 1° grado.

Il personale insegnante e ausiliario di ruolo, attualmente in servizio nelle scuole comunali, viene conservato nei ruoli anche se non in possesso del titolo di studio prescritto nel primo comma del presente articolo.

Il personale insegnante e ausiliario fuori ruolo, se in possesso del diploma di scuola magistrale e se ha prestato servizio per almeno cinque anni nelle scuole comunali, con qualifica non inferiore a buono, è assunto nei ruoli comunali degli insegnanti e del personale ausiliario delle scuole per la infanzia.

Gli anni di servizio fuori ruolo vengono valutati ai fini della ricostruzione della carriera.

Per dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge è titolo di studio sufficiente per partecipare ai concorsi di insegnante nelle scuole pubbliche per l'infanzia il diploma di scuola o istituto magistrale.

Per lo stesso periodo di tempo è titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione di personale ausiliario la licenza di scuola elementare.

Art. 18.

A decorrere dall'anno scolastico 1967-68 sono gradualmente abolite le classi delle scuole magistrali, istituite col regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 19.

Personale addetto alle sezioni e scuole speciali

Il personale addetto alle scuole e alle classi speciali destinate ai bambini di cui al

terzo e quarto comma dell'articolo 6 della presente legge deve essere fornito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 20.

Corsi di aggiornamento

Lo Stato e i Comuni, questi ultimi singolarmente o in consorzio, istituiscono e gestiscono direttamente corsi di aggiornamento del personale insegnante, assistente ed ausiliario.

I corsi statali sono istituiti e gestiti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 21.

Stato giuridico e trattamento economico

Lo stato giuridico, lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale insegnante nella scuola pubblica per l'infanzia è uguale a quello del corrispondente personale della scuola elementare.

Al personale assistente, a quello di segreteria e al personale ausiliario spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato.

Il personale delle scuole per l'infanzia degli enti locali territoriali qualora goda di un trattamento economico migliore, ha diritto alla sua conservazione.

Agli insegnanti delle sezioni speciali e delle scuole speciali pubbliche per l'infanzia, di cui all'articolo 6 della presente legge è riconosciuta una indennità pari a quella spettante agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare.

Agli insegnanti che esercitano la carica di direzione della scuola, con o senza insegnamento, è riconosciuta una indennità di carica.

Al personale insegnante sono estese le norme circa la iscrizione obbligatoria dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Art. 22.

Orario e ferie

L'orario settimanale di effettivo insegnamento per ogni insegnante non può superare le 24 ore.

Tutto il personale della scuola pubblica per l'infanzia gode di un mese di ferie retribuito.

TITOLO III

GOVERNO DELLA SCUOLA PUBBLICA

Art. 23.

Consiglio di scuola e suoi compiti

In ogni scuola pubblica per l'infanzia è istituito il Consiglio di scuola del quale fanno parte tutto il personale insegnante e assistente che presta la sua opera nella scuola, un rappresentante del Consiglio comunale, due rappresentanti dei genitori, un assistente sociale e un medico scolastico eletti dal Consiglio comunale.

Il Consiglio di scuola assicura la direzione della scuola e il suo regolare funzionamento, elabora i piani trimestrali e annuali di attività, applica gli orientamenti di educazione e di istruzione di cui all'articolo 4 della presente legge, determinandone i contenuti e verificandone la validità e i possibili sviluppi, discute sui metodi di educazione e d'istruzione, cura i rapporti con le famiglie.

Il Consiglio di scuola è presieduto dal direttore e si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 24.

Integrazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione

L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da un insegnante di ruolo di scuola pubblica per l'infanzia.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore

della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola pubblica per l'infanzia.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SCUOLE PUBBLICHE PER L'INFANZIA

Art. 25.

Urbanistica scolastica

Le scuole pubbliche per l'infanzia funzionano in locali forniti dallo Stato se trattasi di scuole statali e forniti dal Comune se trattasi di scuole comunali.

L'acquisto dell'area e la costruzione degli edifici della scuola statale per l'infanzia sono a completo carico dello Stato.

L'acquisto dell'area e la costruzione degli edifici della scuola comunale sono a carico del Comune.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e dell'igiene e sanità saranno indicati, periodicamente, i criteri generali per la elaborazione di programmi provinciali dell'edilizia delle scuole pubbliche per l'infanzia, nonchè i criteri architettonici e urbanistici tipici per la costruzione degli edifici.

La progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie di tutte le scuole pubbliche per l'infanzia sono attribuite ai Comuni.

Quando il Comune non esercita, o dichiara di non essere in grado di esercitare tale suo compito, la progettazione e l'esecuzione delle opere è demandata all'amministrazione provinciale di competenza.

Art. 26.

Arredamento e attrezzature

L'arredamento e le attrezzature delle scuole statali per l'infanzia sono fornite dallo Stato compreso il materiale necessario per le attività educative di giuoco e per l'istruzione. Essi passano in proprietà dei

Comuni per essere utilizzate secondo l'originaria destinazione.

L'arredamento e le attrezzature delle scuole comunali per l'infanzia sono fornite dal Comune.

Art. 27.

Manutenzione - Trasporto - Refezione

La manutenzione normale degli edifici, il riscaldamento, l'illuminazione, le spese di gestione, il trasporto dei bambini, la distribuzione della refezione in tutte le scuole pubbliche per l'infanzia sono organizzate e sono a carico del Comune dove ha sede la scuola.

I contributi statali attualmente erogati ai patronati scolastici per il trasporto, la refezione e l'assistenza sono assegnati direttamente ai Comuni e sono da questi utilizzati per le scuole pubbliche che hanno sede nella circoscrizione del Comune.

Art. 28.

Contributi statali ai Comuni

Le spese ordinarie e straordinarie dei Comuni per la scuola pubblica per l'infanzia sono obbligatorie.

Per adempiere a questi fini i Comuni possono costituirsi in consorzi.

I Comuni si avvalgono dei contributi dello Stato per l'edilizia scolastica e per quanto attiene allo sviluppo della scuola per l'infanzia.

Tutti i contributi statali destinati alle scuole pubbliche per l'infanzia sono erogati tramite il Ministro della pubblica istruzione.

Annualmente lo stesso Ministro pubblica, sul Bollettino ufficiale della pubblica istruzione, l'elenco delle scuole che hanno usufruito dei contributi e la relativa somma concessa.

Art. 29.

Contributo dello Stato ai Comuni

I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,

sono estesi anche alle spese dei Comuni per le scuole pubbliche per l'infanzia.

Nella ripartizione di questi contributi sarà preso in considerazione non soltanto il numero degli alunni iscritti nelle scuole pubbliche per l'infanzia esistenti nel territorio di ciascun Comune, ma anche l'ubicazione del Comune in una zona depressa o di accelerata urbanizzazione.

Art. 30.

Finanziamento per lo sviluppo della scuola

La somma di lire 63.380 milioni del piano di finanziamento dello sviluppo della scuola per l'infanzia nel quinquennio 1966-1970 è recepita e devoluta interamente alla scuola pubblica per l'infanzia.

La distribuzione di questa somma tra le scuole statali e le scuole comunali viene fatta secondo il rapporto di 1 a 2.

La distribuzione, nel corso del quinquennio, viene effettuata con la seguente progressione: 1966 lire 2.870 milioni; 1967 lire 9.600 milioni; 1968 lire 13.200 milioni; 1969 lire 17.010 milioni; 1970 lire 20.700 milioni.

La somma di cui al comma primo del presente articolo è aggiuntiva agli stanziamenti normalmente iscritti nel bilancio annuale di previsione del Ministero della pubblica istruzione per la scuola per l'infanzia.

Art. 31.

Finanziamento per l'edilizia scolastica

La somma di lire 50.000 milioni del piano di finanziamento per l'edilizia delle scuole per l'infanzia nel quinquennio 1966-1970 è recepita e devoluta interamente alla scuola pubblica per l'infanzia.

La distribuzione di questa somma tra le scuole statali e le scuole comunali viene fatta secondo il rapporto di 1 a 2.

La distribuzione, nel corso del quinquennio, viene effettuata con la seguente progressione: 1966 lire 7.500 milioni; 1967 lire 9.000 milioni; 1968 lire 10.000 milioni; 1969 lire 11.750 milioni; 1970 lire 11.750 milioni.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 32.

Copertura della spesa

All'onere di lire 10.370 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa prevista per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione in appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 33.

Utilizzazione degli stanziamenti

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge e non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati negli esercizi successivi e per i medesimi fini.

Art. 34.

Norma di abrogazione

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con proprie delibere consiliari i Comuni, entro un anno dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, provvedono a riordinare le scuole comunali per l'infanzia secondo l'ordinamento previsto dalla presente legge.